

CITTA' DI LIGNANO SABBIADORO

Provincia di Udine



CAPITOLATO SPECIALE

PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO
E RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE
O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL
PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI.

PERIODO: 01.01.2022 - 31.12.2025.

Sommario

Art. 1	Oggetto della concessione.	3
Art. 2	Durata della concessione.	3
Art. 3	Obblighi e responsabilità.	3
Art. 4	Organizzazione del servizio e dell'ufficio.	5
Art. 5	Polizza assicurativa danni verso terzi (RCT/RCO).	6
Art. 6	Cauzione definitiva.	7
Art. 7	Versamenti e rendicontazioni.	8
Art. 8	Software gestionale.	8
Art. 9	Atti successivi alla scadenza della concessione.	9
Art. 10	Corrispettivo della concessione e minimo garantito.	9
Art. 11	Esenzioni e riduzioni.	10
Art. 12	Verifiche e controlli.	10
Art. 13	Trattamento di dati personali e riservatezza.	10
Art. 14	Direttore dell'esecuzione.	11
Art. 15	Penalità.	11
Art. 16	Decadenza della concessione.	12
Art. 17	Divieti e risoluzione del contratto.	12
Art. 18	Esecuzione del servizio in danno.	13
Art. 19	Tracciabilità dei flussi finanziari.	13
Art. 20	Spese contrattuali e tasse.	13

Art. 1 Oggetto della concessione.

1. La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi dell'art. 1, commi 816 e ss. della legge 160/2019, e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati ai sensi dell'art. 1, commi 837 e ss. della legge 160/2019 nel rispetto dei Regolamenti comunali di riferimento e della normativa di settore vigente.
2. Il Comune di Lignano Sabbiadoro rientra nella classificazione dei Comuni fino a 10.000 abitanti.
3. Il servizio si identifica in un unico lotto e, pertanto, l'offerta dovrà riguardare tutti i servizi richiesti e non parte di essi. Non saranno ammesse offerte parziali.

Art. 2 Durata della concessione.

1. La concessione decorre dall' 01/01/2022 e termina il 31/12/2025.
2. Alla scadenza di tale periodo la concessione potrà essere rinnovata di ulteriori 4 anni sussistendo le ragioni di convenienza e di pubblico interesse. A tal fine il Comune richiederà al concessionario la disponibilità al rinnovo almeno due mesi prima della scadenza contrattuale.
3. Il Comune si riserva la facoltà di prorogare il contratto con le stesse modalità ed alle medesime condizioni per un periodo non superiore a mesi 6 (sei), previo avviso da comunicarsi per iscritto almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine, al fine di porre in essere le procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art.106, comma 11 del Codice. Il Concessionario accetta sin da ora la eventuale proroga della concessione alle medesime condizioni previste per l'affidamento in corso, nessuna esclusa.
4. Il Comune si riserva la facoltà, dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, di dare l'avvio al servizio nelle more della stipula del contratto, qualora ricorrano le circostanze di cui all'art.32 comma 8 del d.lgs.50/2016, agli stessi patti e condizioni.
5. La scelta del rinnovo o meno del rapporto è di insindacabile competenza del Comune e non comporta alcun diritto o indennizzo per il concessionario che, partecipando alla presente procedura, dichiara di conoscere in maniera completa ed incondizionata i termini di durata e le condizioni della concessione.
6. La concessione si intenderà risolta di pieno diritto e senza alcun indennizzo o risarcimento qualora nel corso della gestione fossero emanate norme legislative che prevedano la totale abolizione dell'oggetto del presente affidamento.

Art. 3 Obblighi e responsabilità.

1. Il concessionario è obbligato ad osservare, oltre a quanto stabilito dal presente capitolato, tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano le entrate oggetto della concessione, nonché ogni altra ordinanza, decreto o disposizione relativa ai servizi oggetto della concessione.

2. La presentazione dell'offerta da parte delle imprese concorrenti equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della vigente normativa ed alla sua incondizionata accettazione, nonché alla completa accettazione del presente capitolato.
3. Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti, privilegi ed obblighi attinenti la gestione del servizio in oggetto, si sostituisce al Comune in tutti i rapporti con il contribuente ed in tutte le fasi del procedimento per l'intero periodo della concessione ed è tenuto a provvedere alle spese occorrenti per il miglior funzionamento del servizio, comprese le spese del personale impiegato e quelle derivanti da eventuali procedimenti giudiziari.
4. Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono da considerarsi a tutti gli effetti servizio pubblico, che deve essere erogato con carattere di regolarità, continuità, efficienza, senza interruzioni, salvo limitazioni normative.
5. In particolare il concessionario si obbliga:
 - a) a nominare il Funzionario Responsabile per la gestione del canone oggetto della concessione;
 - b) a esigere diritti, canoni, sanzioni, interessi ed accessori oggetto del presente capitolato, secondo le vigenti disposizioni normative e regolamentari, provvedendo a tutti gli stampati e a qualsiasi materiale necessario all'espletamento del servizio;
 - c) a controllare costantemente il territorio comunale attraverso il proprio personale al fine di accertare eventuali pubblicità abusive od occupazioni di suolo pubblico difformi e/o senza concessione/autorizzazione comunale;
 - d) a segnalare ai competenti uffici comunali le infrazioni rilevate, pertinenti con l'oggetto del presente capitolato, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti da parte dell'autorità comunale ed adottare comunque i provvedimenti di propria competenza;
 - e) a provvedere, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, alla gestione amministrativa dei rimborsi delle somme versate e non dovute dai contribuenti, fermo restando l'adozione del provvedimento finale di rimborso da parte del Comune;
 - f) a ricevere gli eventuali reclami, istanze di riesame degli utenti o committenti del pubblico servizio e a darvi riscontro nei termini previsti dalle disposizioni legislative;
 - g) a gestire l'eventuale contenzioso che dovesse insorgere relativamente all'intero servizio;
 - h) ad effettuare la riscossione coattiva secondo le modalità previste dalla legge;
 - i) a gestire il servizio con sistemi informativi idonei al fine di consentire una rapida rendicontazione;
 - j) a fornire al Comune, al termine della concessione o comunque ad ogni richiesta scritta del Comune, la banca dati relativa all'oggetto del presente capitolato in formato excel;
 - k) ad accettare l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata nella gestione del servizio e in particolar modo per lo scambio delle comunicazioni con gli utenti;
 - l) Il concessionario deve, inoltre, inviare agli utenti, anche in assenza di obbligo di legge, un avviso di scadenza per il pagamento annuale del canone , in cui siano indicati gli elementi

identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa e l'importo dovuto.

In tale avviso (che dovrà essere inviato almeno 30 giorni prima della scadenza di pagamento) devono essere indicate anche le sanzioni applicabili in caso di ritardato pagamento, le forme di pagamento a disposizione del contribuente e le modalità per eventuali ricorsi. Inoltre va indicata l'ubicazione degli uffici del concessionario, i giorni e gli orari di apertura con l'indicazione di telefono e indirizzo di posta elettronica nonché ogni altra indicazione utile per il contribuente.

Nell'avviso andranno anche specificate le forme di pagamento a disposizione del contribuente ed allegati i modelli per i versamenti.

- m) a svolgere tutte le procedure necessarie alle attività di accertamento e riscossione, anche coattiva, con la sottoscrizione dei relativi atti, compreso il compito di stare in giudizio, in ogni ordine e grado;
 - n) sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti alla gestione del servizio, comprese quelle derivanti dalla gestione del contenzioso;
 - o) a gestire il servizio con sistemi informatici idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, che per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici;
 - p) a mettere a disposizione degli utenti/contribuenti la modulistica necessaria per la denuncia e il pagamento dei canoni;
 - q) a mettere a disposizione tutte le informazioni sul sito internet del Concessionario che deve essere costantemente aggiornato. Il sito internet deve contenere le informazioni relative alla gestione del servizio che agevolino gli utenti nei contatti (orari, recapiti, ecc..) e nell'acquisizione degli elementi necessari per la determinazione degli obblighi relativi alle entrate gestite, quali ad esempio modalità e scadenze di versamento.
6. La ditta concessionaria assume l'intera responsabilità del servizio. Sono interamente demandate al concessionario le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale nonché i poteri di sottoscrivere richieste, avvisi, provvedimenti relativi e gestione amministrativa relativa ai rimborsi.
7. Il concessionario è civilmente e personalmente responsabile dei suoi dipendenti; sollevando il Comune da ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia civile che penale, dipendente dall'esercizio della concessione.
8. E' fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

Art. 4 Organizzazione del servizio e dell'ufficio.

1. Il Concessionario deve disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto svolgimento del servizio, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, impegnandosi ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo dove si svolge il servizio. Inoltre provvede, a propria cura e spese, a tutti gli oneri contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed alla osservanza di tutte

le forme previdenziali stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune.

2. Il Concessionario, nella gestione del servizio, adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.
3. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario ed i suoi dipendenti, per cui nessun diritto può essere fatto valere nei confronti dello stesso.
4. Il concessionario ha l'obbligo, a proprie spese, di organizzare il servizio con tutto il personale adeguato per numero e competenza e i mezzi necessari per assicurare lo svolgimento continuativo e regolare delle prestazioni affidate.
Il personale dovrà possedere professionalità ed esperienza anche in relazione alle problematiche specifiche del territorio al fine di garantire una continuità nell'efficienza del servizio.
5. Il personale del concessionario dovrà essere provvisto di tessera di riconoscimento. Il Comune ha, in ogni caso, la facoltà di chiedere, a proprio insindacabile giudizio, la sostituzione di quel personale che non si riveli idoneo allo svolgimento dei servizi oggetto della concessione.
6. Il concessionario è tenuto ad istituire, a sue spese e per tutta la durata della concessione, nell'ambito del territorio comunale un ufficio idoneo alle esigenze della gestione facilmente accessibile al pubblico.
L'orario di apertura al pubblico dovrà essere concordato con il Comune e comunque in misura non inferiore a 9 ore settimanali, in orario articolato su tre giorni il lunedì, mercoledì e venerdì.
7. Dovrà essere garantita l'apertura ed il funzionamento dell'ufficio di Lignano Sabbiadoro anche nei casi di malattie, ferie o altre assenze del personale assegnato con le stesse modalità ed orari.
8. L'ufficio deve essere dotato di tutti i servizi e le attrezzature necessarie per le attività (telefono, mail, posta elettronica certificata, ecc.).
9. Nel locale dovranno essere sempre esposte le tariffe ed i regolamenti approvati dall'Amministrazione comunale in modo da essere facilmente consultabili dal pubblico ed ogni altra informazione che l'Amministrazione ritenga opportuno comunicare per perseguire l'obiettivo della massima informazione al contribuente.
10. All'esterno dell'ufficio, oltre all'orario per il pubblico, dovrà essere esposta una targa recante la scritta "Nome del concessionario – Servizio comunale Canone unico patrimoniale– Concessionario del Comune di Lignano Sabbiadoro" o analogo, da cui si evinca chiaramente il servizio svolto per conto del Comune di Lignano Sabbiadoro.

Art. 5 Polizza assicurativa danni verso terzi (RCT/RCO)

1. L'Impresa terrà completamente sollevato e indenne il Comune da ogni responsabilità verso terzi, sia per danni alle persone o alle cose, sia in genere per qualunque causa che dipenda dal servizio assunto.
L'Impresa si impegna a contrarre per tutta la durata della concessione una polizza di

responsabilità civile con primaria compagnia di assicurazione con un massimale unico di almeno Euro 2.500.000,00 per danni alle persone e cose, escludendo il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale connessa. Copia della polizza dovrà essere trasmessa entro 30 giorni dall'aggiudicazione al Comune e comunque entro il 1^a gennaio 2022, pena la decadenza della concessione stessa.

2. La polizza dovrà essere attiva fino al completo esaurimento delle attività oggetto della concessione.
3. In ogni caso, l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi tipologia di obbligo e responsabilità per danni, infortuni o altro che possano comunque derivare dallo svolgimento delle attività oggetto di concessione.
4. Si specifica che rimangono a carico del Concessionario il completo risarcimento del danno o dei danni arrecati, senza diritto di compenso alcuno, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità civile e penale.

Art. 6 Cauzione definitiva

1. A garanzia degli obblighi assunti, nonché dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento del servizio in oggetto, l'aggiudicatario è tenuto, prima della stipulazione del contratto, a costituire una cauzione definitiva pari al minimo garantito annuale, fatta comunque salva la risarcibilità del maggiore danno.
2. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.
3. Tale garanzia dovrà essere resa mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari abilitati e non assoggettati a provvedimenti di sospensione/cancellazione dai relativi elenchi, escutibile a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
4. La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella del servizio oggetto di affidamento, maggiorata di 6 (sei mesi); essa è presentata in originale all'Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.
5. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta, dell'Amministrazione Comunale.
6. La cauzione definitiva è valida per tutta la durata contrattuale ed è svincolata solo dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità.
7. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salvo il maggior danno.
8. L'aggiudicatario, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento di apposita comunicazione, è tenuto al reintegro della cauzione qualora, durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune; in caso di mancato reintegro

il Comune, previa messa in mora dell'aggiudicatario, procederà a dichiarare decaduta la concessione.

Art. 7 Versamenti e rendicontazioni.

1. I versamenti relativi al canone vengono effettuati dai contribuenti su specifico conto corrente postale intestato al Comune di Lignano Sabbiadoro, sul quale vengono attivate, con adempimenti procedurali ed oneri economici a carico del Concessionario le misure di bollettazione e rendicontazione. Dovrà essere consentito anche il versamento attraverso il sistema PAGOPA, pertanto è fatto obbligo all'aggiudicatario di adeguare e far interfacciare il proprio gestionale con il sistema PAGOPA strutturato dal Comune, con costi e spese a carico del concessionario.
2. Al Concessionario è assicurato il diritto di accesso a tali conti al fine di visionare, scaricare e stampare le movimentazioni da contabilizzare e consentire la predisposizione di una dettagliata rendicontazione mensile, contenente l'indicazione analitica dell'oggetto di entrata, dell'importo lordo riscosso, sanzioni, interessi, diritti e spese e del compenso spettante al medesimo. Il rendiconto da produrre entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento dovrà riepilogare in modo dettagliato tutti gli incassi ripartiti tra le due tipologie di canone.
3. Su richiesta del Comune, il concessionario è tenuto a fornire i dati contabili analitici e sintetici utili a controllare l'andamento del gettito e tutti gli eventuali dati ed elementi statistici che saranno richiesti, dovrà fornire, inoltre, l'analisi e il calcolo delle variazioni economiche in applicazione alle diverse tariffe, propedeutiche alla formazione del bilancio.
4. Negli avvisi di pagamento, l'aggiudicatario dovrà specificare le forme di pagamento a disposizione degli utenti, allegando i modelli per i versamenti e indicando ogni informazione utile o richiesta dalla normativa, compreso l'utilizzo del sistema PAGOPA.
5. In ogni caso è vietata la riscossione diretta da parte del Concessionario.
6. Il concessionario dovrà uniformarsi ad eventuali ed ulteriori nuove forme di pagamento che siano attivate in base alla normativa.
7. Il Concessionario trasmetterà al Comune la fattura per l'importo dell'aggio di competenza con l'applicazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti o secondo la disciplina normativa applicabile, congiuntamente alla indicazione delle somme riscosse mensilmente entro il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza. L'aggio così fatturato sarà pagato dal Comune entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica previa verifica degli adempimenti di legge.
8. Qualora le riscossioni fossero inferiori al minimo garantito, al netto dell'aggio, il Concessionario è tenuto ad integrare la maggiore somma dovuta entro il termine di rendicontazione del mese di dicembre dell'anno considerato (entro 20 gennaio).

Art. 8 Software gestionale.

1. Ai fini della rendicontazione sullo svolgimento del servizio e sull'andamento delle riscossioni effettuate, il concessionario deve elaborare una banca dati informatizzata mediante Software

gestionale da mettere a disposizione degli uffici interessati dell'Ente, per la durata dell'incarico. La procedura informatica consultabile via web dovrà essere in grado di:

- a) garantire la massima affidabilità e completezza del sistema ed una rapida rendicontazione sia per quanto attiene la gestione contabile del servizio che per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti;
 - b) soddisfare le necessità di estrapolazione di dati statistici e di aggiornamento alle modifiche legislative e regolamentari.
2. La medesima procedura software dovrà essere messa gratuitamente a disposizione del Comune per consentire di verificare, per ciascuna posizione portata a riscossione, tutte le fasi delle procedure messe in atto, con indicata la tempistica, le date di notifica dei provvedimenti emessi.
 3. Il concessionario deve raccogliere, conservare e tenere a disposizione degli uffici comunali la documentazione amministrativa, nonché quella fornita dai contribuenti, debitamente archiviata e catalogata secondo l'ordine derivante dall'attività di produzione degli atti.
 4. Il concessionario è tenuto a svolgere un'attività di dematerializzazione, riducendo al massimo il cartaceo circolante, preferendo la comunicazione telematica. L'archiviazione di tutti documenti collegati al fine della formazione del fascicolo digitale dovrà avvenire con garanzia di integrità, identità, provenienza, reperibilità, sia in riferimento al singolo documento che a tutti i documenti ad esso collegati nel rispetto di quanto disciplinato dal CAD.

Art. 9 Atti successivi alla scadenza della concessione.

1. E' fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.
2. Il concessionario dovrà comunque e in ogni caso consegnare al Comune o al concessionario subentrato gli atti insoluti o in corso di formazione per il proseguimento degli atti medesimi.
3. Il concessionario dovrà trasferire al Comune o direttamente al nuovo Concessionario, all'atto della scadenza della concessione l'archivio dei contribuenti e, comunque, ogni dato, notizia e documento che non sia tenuto a custodire presso di lui per espressa previsione di legge.

Art. 10 Corrispettivo della concessione e minimo garantito.

- 1) Il corrispettivo è determinato dall'aggio finale risultante dall'applicazione del ribasso offerto rispetto all'aggio posto a base di gara pari al 20% (quindi aggio offerto = aggio del 20% posto a base di gara - % ribasso offerto) che spetterà al concessionario e da calcolarsi sulle somme riscosse a qualsiasi titolo in relazione al nuovo canone unico patrimoniale come indicato all'art. 1 del presente capitolato, con esclusione di qualsiasi altro corrispettivo, al netto dei rimborsi riconosciuti e/o liquidati nei confronti dei contribuenti nel mese di riferimento.
- 2) Il concessionario ha l'obbligo di corrispondere al Comune un minimo garantito per ogni anno di concessione. Il minimo garantito è determinato nell'importo di € 500.000,00 annuo, da intendersi al netto di qualsiasi onere relativo all'aggio, IVA inclusa:

- a) Qualora nel corso dell'anno le riscossioni realizzate non raggiungessero il minimo garantito stabilito, il concessionario deve provvedere entro il 20 gennaio successivo a quello di riferimento ad integrare la differenza. Il tardivo versamento della somma necessaria al raggiungimento dell'importo annuo del minimo garantito comporta l'applicazione di una penale del 10% dell'importo versato tardivamente oltre all'applicazione degli interessi legali maturati.
- b) Nel caso in cui il concessionario non procedesse al versamento dell'importo annuo del minimo garantito, il Comune potrà escutere la polizza fideiussoria, ferma restando la facoltà del Comune di chiedere la risoluzione del contratto.
- 3) Il minimo garantito dovrà essere corrisposto dal concessionario anche nel caso in cui le riscossioni non raggiungano detta soglia e nessun diritto potrà essere vantato dal concessionario ad una revisione del minimo garantito stesso, salvo quanto indicato al paragrafo successivo.
- 4) Qualora nel corso della concessione si verificassero modifiche legislative, regolamentari e/o variazioni delle vigenti tariffe, ovvero eventi straordinari idonei a modificare aspetti economici e/o operativi che comportino una variazione del gettito annuo, il minimo garantito e l'aggio potranno essere revisionati al fine di ristabilire l'equilibrio contrattuale.

Art. 11 Esenzioni e riduzioni.

1. Il concessionario non potrà esentare alcuno dal canone, né accordare riduzioni se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge e dai regolamenti comunali.

Art. 12 Verifiche e controlli.

1. Nella gestione dei servizi il concessionario opera in modo coordinato con gli uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze.
2. Il Comune potrà disporre di tutti i controlli che riterrà opportuno al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
3. Per le attività espletate il Concessionario è tenuto a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune riterrà opportuno eseguire, ivi compreso l'esame diretto di ogni atto d'ufficio, oltre a fornire al Comune tutte le notizie ed i dati che gli saranno richiesti, nei termini stabiliti dallo stesso richiedente.

Art. 13 Trattamento di dati personali e riservatezza.

1. Il concessionario sarà tenuto a conformarsi, nello svolgimento della propria attività, alla disciplina in materia di protezione dei dati personali contenuta nel D.Lgs 30/06/2003, n.196 e successive modificazioni ed integrazioni e nel Regolamento UE 2016/679.
2. Il concessionario si obbliga ad adottare le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati – in conformità alla normativa di volta in volta applicabile – i dati acquisiti, comunicati, e/o trattati nell'ambito dello svolgimento della concessione.
3. L'aggiudicatario dichiara di conoscere e si obbliga a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa a carico del responsabile del trattamento, impegnandosi a vigilare

sull'operato dei soggetti da esso autorizzati al trattamento e di eventuali propri sub responsabili del trattamento.

4. E' fatto divieto all'aggiudicatario ed al personale da esso impiegato di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento dell'attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa

Art 14 Direttore dell'esecuzione.

1. Il Responsabile del procedimento si avvarrà della figura del direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il direttore dell'esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni od inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione delle penali previste ovvero della risoluzione del contratto nei casi consentiti.

Art. 15 Penalità.

1. In caso di irregolarità o di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti legislative o regolamentari sono previste le seguenti penalità:
 - a) decorsi 10 giorni dall'inizio del servizio, nel caso in cui il concessionario non provveda ad istituire, nell'ambito del territorio comunale l'ufficio di cui all'art 4, comma 6, del presente capitolato, verrà applicata una penale di € 500,00 per ogni giorno di ritardo, salvo quanto previsto all'articolo 16 del presente Capitolato;
 - b) per ogni inosservanza del progetto tecnico presentato in sede di gara € 400,00;
 - c) mancata o parziale presentazione delle rendicontazioni di cui all'art. 7 del presente Capitolato, penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
 - d) mancata esibizione/consegna di documenti richiesti o mancata risposta nei termini prefissati dal Comune: penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
 - e) interruzione anche parziale del servizio € 200,00 al giorno;
 - f) mancata consegna della banca dati alla scadenza della concessione € 50.000,00 ;
 - g) ritardo nella consegna delle banche dati € 200,00 al giorno;
 - h) per tutti i casi non contemplati nel presente capitolato, di negligenza nell'esecuzione del servizio, di inosservanza degli obblighi previsti dal capitolato stesso o dalla legge o dai Regolamenti, di mancato rispetto degli impegni assunti in sede di gara, verrà applicata una penale variabile a seconda della gravità da € 100,00 a € 2.500,00.
 - i) L'applicazione delle penalità è preceduta da contestazione dell'inadempienza mediante raccomandata o posta certificata e il concessionario dovrà presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre i successivi dieci giorni consecutivi.
2. Il concessionario deve provvedere al pagamento delle penalità comminate entro 15 giorni dalla conclusione della procedura di contestazione.

Qualora il concessionario, nel termine suddetto, non provveda al pagamento, il Comune procede al prelievo dalla cauzione di un importo equivalente alle penalità comminate e non pagate.

3. In tal caso la cauzione dovrà essere reintegrata entro 10 giorni.

Art. 16 Decadenza della concessione.

1. Il concessionario incorre nella decadenza della concessione per i seguenti motivi:
 - a) nei casi previsti dall'art.13 del D.M. 289/2000;
 - b) mancata istituzione dell'ufficio nel territorio del Comune di Lignano Sabbiadoro entro il 15 gennaio 2022, fatta salva l'applicazione della penale di cui all'articolo precedente o chiusura dello stesso ufficio prima della scadenza della concessione;
 - c) per sospensione o interruzione dei servizi in gestione;
 - d) per fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'aggiudicatario,
 - e) mancata costituzione o adeguamento della cauzione,
 - f) mancata consegna della polizza RCT entro il termine fissato.
2. In caso di decadenza, il Comune si riserva la possibilità di affidare la gestione del servizio al successivo migliore offerente.
3. Il concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e di riscossione, pertanto tutta la documentazione inerente la gestione dovrà essere immediatamente consegnata al Comune.
4. La decadenza della gestione non attribuisce al concessionario alcun diritto ad indennizzo. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno cagionato al Comune per effetto della decadenza.

Art. 17 Divieti e risoluzione del contratto.

1. La gestione dei servizi è affidata in esclusiva al concessionario a cui è vietato il subappalto dei servizi stessi.
2. E' fatto divieto di contemporaneo svolgimento della presente attività di gestione quale concessionario e quella di commercializzazione di pubblicità.
3. E' vietata, da parte dell'aggiudicatario, la cessione del contratto e il subappalto. In caso di inosservanza da parte dell'aggiudicatario degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
4. Oltre a quanto previsto in altre parti del presente Capitolato, il Comune può procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c., con riserva del risarcimento dei danni cagionati al Comune, qualora il servizio non venga effettuato secondo quanto pattuito, e il concessionario, diffidato per iscritto alla puntuale esecuzione dello stesso, non provveda, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, a sanare le inadempienze contrattuali.

Art. 18 Esecuzione del servizio in danno.

1. Qualora il concessionario ometta di eseguire, anche parzialmente, i servizi indicati nel presente Capitolato Speciale, il Comune potrà ordinare ad altro soggetto in possesso dei requisiti, previa comunicazione al concessionario aggiudicatario, l'esecuzione parziale o totale dei servizi omessi, con addebito dei relativi costi e dei danni eventualmente derivati al Comune. Per l'esecuzione di tali prestazioni il Comune potrà rivalersi sui crediti del concessionario e sulla cauzione.

Art 19 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136. Qualora l'aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3.

Art. 20 Spese contrattuali e tasse.

1. Tutte le spese e tasse inerenti e conseguenti il contratto di concessione saranno a totale carico del concessionario.